Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLAIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ARMANDO PLAIA

Seduta del 18/12/2025

FATTO

In data 25.11.2024, il ricorrente concludeva una transazione commerciale avente ad oggetto una partita di olio, ricevendo quale mezzo di pagamento un assegno bancario tratto sull'istituto di credito resistente (apparentemente) da altro correntista della medesima banca.

L'assegno veniva versato nel c/c intrattenuto dal ricorrente presso l'intermediario resistente e sul predetto conto veniva accreditato il corrispondente importo di € 1.230,00, con valuta 29.11.2024 e disponibilità 05.12.2025. Come si evince dalla ricevuta di versamento, l'importo veniva accreditato "salvo buon fine".

Nei giorni successivi, il ricorrente veniva contattato dalla banca, la quale rappresentava come l'apparente traente L.V. avesse lamentato l'addebito dell'assegno e negato di essere stato parte di una transazione commerciale con il ricorrente, segnalando di avere patito il furto del carnet degli assegni.

In data 11.3.2025, l'intermediario procedeva, conformemente alle previsioni contenute all'art. 1829 c.c. e nel contratto di conto corrente stipulato con il ricorrente (clausola "salvo buon fine"), a stornare l'importo oggetto dell'assegno "per firma apocrifa".

Insoddisfatto delle interlocuzioni avute con l'intermediario resistente, il ricorrente si rivolgeva a questo ABF, chiedendo la condanna dell'intermediario al riaccredito dell'importo di € 1.230,00.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'intermediario resistente chiede il rigetto della domanda del ricorrente, ribadendo di aver proceduto allo storno conformemente alla previsione di cui all'art. 1829 c.c. e alla clausola negoziale "salvo buon fine" inserita in contratto.

Alle repliche non seguivano controrepliche.

DIRITTO

La controversia in esame concerne la correttezza della condotta dell'intermediaria resistente in relazione allo storno di un versamento di assegno con firma apocrifa.
Il ricorrente chiede la condanna dell'intermediario al riaccredito dell'importo di € 1.230,00.
La domanda non può essere accolta.
In effetti, l'intermediario ha proceduto al riaddebito dell'importo versato, originariamente accreditato al ricorrente, conformemente alle previsioni contenute all'art. 1829 c.c., nonché alla clausola "salvo buon fine" del contratto di conto corrente stipulato con il ricorrente.

Alle operazioni bancarie in conto corrente si applica infatti la regola di cui all'art. 1829 c.c., richiamato dal successivo art. 1857 c.c., secondo cui l'accreditamento sul conto corrente del cliente dell'importo di un assegno, trasferito alla banca per l'incasso, deve ritenersi effettuato "salvo incasso".

E l'art. 21 del contratto di conto corrente stipulato tra il ricorrente e l'intermediario resistente prevede che l'importo degli assegni bancari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine, per cui la banca si riserva il diritto di addebitare, in qualsiasi momento, l'importo dei totali accreditati.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE